

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2328

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL)

Presentato alla Presidenza il 19 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGGI! — Con legge 7 maggio 1973, n. 253, è stato conferito all'ENEL un fondo di dotazione — non previsto all'epoca della costituzione dell'Ente — per un importo di 250 miliardi, successivamente aumentato di 2.000 miliardi con legge 5 maggio 1976, n. 206.

L'adozione di tali provvedimenti risulti necessari per l'appesantimento della situazione finanziaria dell'ENEL, non poteva però certamente avere efficacia risolutiva. L'onere derivante dalla necessità per l'ENEL di far ricorso all'indebitamento sia per il pagamento degli indennizzi alle

imprese elettriche espropriate, sia per far fronte agli investimenti occorrenti per la realizzazione dei programmi di sviluppo degli impianti, in assenza di mezzi interni di autofinanziamento dovuta alla insufficienza delle tariffe finora consentite all'Ente, hanno provocato uno squilibrio della gestione finanziaria dell'ENEL che, già molto forte al momento dell'entrata in vigore della legge costitutiva del fondo di dotazione, si è andata vieppiù aggravando negli ultimi tempi. A ciò è da aggiungersi l'entità degli investimenti cui l'ENEL dovrà provvedere nel prossimo quadriennio.

Per far fronte a tale situazione e al fine di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente, oltre all'aumento delle tariffe elettriche, è necessario un ulteriore adeguamento del fondo di dotazione.

Per tali motivi il CIPE con deliberazione del 23 dicembre 1977, nell'approvare il piano energetico nazionale proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha stabilito che la realizzazione del programma di investimenti da parte dell'ENEL nel quadriennio 1978-1981 postula inderogabilmente un riassetto della situazione economico-finanziaria dello Ente che consenta la acquisizione dei necessari mezzi finanziari occorrenti.

Lo stesso CIPE, quindi, al riguardo ha deliberato che per raggiungere entro il quadriennio il pareggio del bilancio dell'Ente, nonché il miglioramento della composizione dello stato patrimoniale e delle relative fonti di finanziamento occorre operare attraverso:

a) il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente di ulteriori 3.000 miliardi ripartiti negli anni dal 1978 al 1982 con

la seguente cadenza: lire 100 miliardi per il 1978, 500 miliardi per il 1979, 900 miliardi per il 1980, 900 miliardi per il 1981 e 600 miliardi per il 1982;

b) una revisione annuale delle tariffe di vendita dell'energia elettrica da disporre da parte del CIPE secondo le misure e i tempi previsti dal piano energetico aggiornato con un primo provvedimento che garantisca per il 1978 almeno un aumento degli introiti del 16 per cento.

Per la realizzazione del primo dei succitati interventi, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1 si autorizza il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'ENEL dell'importo di lire 3.000 miliardi, con la cadenza di cui sopra, in aggiunta a quello previsto dalle leggi 7 maggio 1973, n. 253 e 5 maggio 1976, n. 206;

all'articolo 2 si prevede che all'onere recato dal disegno di legge si provvederà, per il 1978, mediante riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL - dell'importo di lire 3.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalle leggi 7 maggio 1973, n. 253 e 5 maggio 1976, n. 206.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 500 miliardi nell'anno 1979, di lire 900 miliardi nell'anno 1980, di lire 900 miliardi nell'anno 1981 e di lire 600 miliardi nell'anno 1982.

ART. 2.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.